

enti di carattere regionale, ecc. Ora a questo il Governo già provvede. Posso dirle, infatti, onorevole Piemonte, che non solo si sono facilitate i consorzi di comuni, valendosi della legge sulle municipalizzazioni, per assumere la derivazione di acque, (come ad esempio il consorzio idro-elettrico di Modena), ma si sono fatte leggi speciali, alcune delle quali sono davanti alla Camera, e alcune già votate dall'altro ramo del Parlamento, per la costituzione di questi enti, come l'ente Adige-Garda, quello Brenta-Piave. Del resto, questi enti si potevano costituire senza una legge speciale. Se approvassimo questa prima parte dell'articolo aggiuntivo non vi sarebbe neppure la possibilità di finanziare questi enti. Per tutte queste ragioni la prima parte dell'articolo aggiuntivo è superflua.

La seconda parte è pericolosa. Essa dice che questi enti, costituiti dall'unione degli enti statali e locali, dovranno essere preferiti ad ogni ente privato, il quale non potrà assumere in loro confronto la veste di concorrente, ecc.

Ora con questo si modifica profondamente lo spirito del decreto 9 ottobre 1919, che, con una innovazione fondamentale, stabiliva di dare la concessione di acque pubbliche alla migliore e più vasta organizzazione, tutelando importanti interessi pubblici. Quando si metteva sullo stesso piano il privato ed anche eventualmente l'ente pubblico il criterio per dare la concessione era duplice, e cioè la più vasta utilizzazione, e quindi il più importante interesse pubblico. Quindi se l'ente pubblico rappresenta meglio l'interesse generale, nella stessa legge c'è la possibilità di preferire, a parità di utilizzazione, l'ente pubblico all'ente privato. Ma occorre sempre la più vasta e migliore utilizzazione.

Se, invece, dovessimo stabilire che questi enti, solo perchè sono enti, non dovranno subire la concorrenza, e dovranno essere preferiti ad ogni altra domanda di concessione, potremmo dare utilizzazioni che sono meno vaste ma che non sono migliori delle altre, danneggiando l'interesse generale del paese.

Per queste ragioni prego l'onorevole Piemonte di ritirare il suo articolo aggiuntivo. Per la prima parte do tutti gli affidamenti che il Governo cercherà di promuovere questi enti, e che anzi tutte le volte che si presenteranno domande per la loro costituzione, saranno accolte colla maggior simpatia; se poi occorre una legge per finanziarli, la legge si farà. Con queste assicurazioni credo che l'onorevole Piemonte non insisterà nel suo articolo.

PESTALOZZA. Si potrebbe dire « a parità di condizione ».

BONOMI, *presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. È un concetto questo che è già nella legge.

È qui presente l'onorevole Corbino, che è stato presidente del Consiglio superiore delle acque. Egli sa bene come si esaminano tali domande, e come si tenga conto della migliore e più vasta utilizzazione, e come, esso sia a parità di condizioni, quando l'ente pubblico soddisfa a maggiori interessi pubblici, favorito.

DE VITO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. La prima parte dell'articolo 7-ter, sarebbe innocua; però non è completa. Se si dovesse stabilire in un progetto di legge la disciplina della istituzione di questi enti anche per la sistemazione idraulica-forestale occorrerebbero altre disposizioni.

Sulla seconda parte non posso che associarmi alle considerazioni giustamente fatte dal presidente del Consiglio. La legge sulle acque stabilisce tutta una graduatoria di utilizzazioni, ed evidentemente non può spostarsi per il solo fatto che è istituito un ente in cui concorrono altri enti pubblici; sia pure lo stesso Stato. E correremmo il rischio di avere un accaparramento a rovescio, come avveniva per la famosa riserva. Per queste ragioni la Commissione non crede di poter accettare l'articolo 7-ter.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7-ter, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

#### Art. 8.

« Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre già autorizzate, in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, è costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.

« Il Comitato sarà assistito da una giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento ».

■ Sull'articolo 8 sono stati presentati quattro emendamenti e cioè in ordine logico: un primo dell'onorevole Visco, un secondo del-